

**CAPITANERIA DI PORTO
MARINA DI CARRARA**

Ordinanza n°19/16 in data 29 aprile 2016





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO E CIRCONDARIO MARITTIMO
MARINA DI CARRARA

Ordinanza n°19/2016

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Marina di Carrara,

Vista la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 28/2015 in data 30.05.2015, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara, e con la quale, tra l'altro, sono state disciplinate, all'art.4, le modalità del servizio di salvataggio;

Visti gli esiti della riunione tenutesi con le Associazioni dei Balneari e con i Comuni costieri in data 20/04/2016;

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° - Ufficio II prot. 82/00053724/II in data 12 luglio 2001 con la quale viene disciplinato l'utilizzo delle unità cinofile in aree marittime costiere;

Ritenuto necessario, modificare le previsioni dell'art.4 comma 7 della citata Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 28/2015 in data 30.04.2015, al fine di integrare le modalità e gli attrezzi destinati al soccorso in mare da parte degli assistenti bagnanti;

Visti gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art.1.

L'art.4 – Servizio di salvataggio, dell'Ordinanza n.28/2015 in data 30 aprile 2015 è integrato con il seguente comma 7 bis: *“È data facoltà a ciascun titolare di stabilimento balneare di integrare la suddette dotazioni con altre aggiuntive (cuma da lancio, rullo di salvataggio, rescue tube, tavola da surf per soccorso, etc...). La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti, presenza di barriere soffolte/emerse a protezione della costa.*

In aggiunta, si ricorda che, sentito il parere delle AASSLL – in ordine alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica – e gli enti locali competenti in materia di gestione del demanio marittimo, i previsti servizi di salvataggio potranno essere espletati anche con l'ausilio di unità cinofile di Associazioni regolarmente operanti quali “Club Italiano Terranova”, Unità Cinofile Italiane Soccorso” e “Scuola Italiana Cani di Salvataggio” accompagnate da conduttori muniti del previsto brevetto di assistente bagnanti.”

Art.2.

1. La presente ordinanza, unitamente alla precedente ordinanza n.28/15, deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 673 del Codice Penale, dell'articolo 53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Il testo consolidato dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare 28/2015 in data 30 aprile 2015 è allegato alla presente e anch'esso sarà disponibile sul citato sito istituzionale.

Marina di Carrara, lì 29 aprile 2016

**F.to IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Marco LANDI**